



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

REGOLAMENTO
per il servizio pubblico di acquedotto



Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 di data 18.06.2020
(Sostituisce integralmente il regolamento precedente)

LA SINDACA
f.to Piera Benedetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

INDICE

INDICE

TITOLO I	GENERALITA'	4
ART. 1	PREMESSE	4
ART. 2	USI DELL'ACQUA	4
ART. 3	IMPIANTI PER USO PUBBLICO	5
TITOLO II	NORME TECNICHE	5
CAPO I	DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE	5
ART. 4	RETE DI DISTRIBUZIONE	5
ART. 5	ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI	6
CAPO II	NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA	7
ART. 6	DERIVAZIONE DI UTENZA ESISTENTI	7
ART. 7	NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI	7
ART. 8	DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO	8
ART. 9	IMPIANTO ESTERNO	8
ART. 10	ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI	9
ART. 11	PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA	10
CAPO III	APPARECCHI DI MISURA	10
ART. 12	MISURAZIONE DELL'ACQUA	10
ART. 13	PROPRIETA' DEI CONTATORI	11
ART. 14	POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI	11
ART. 15	VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI	12
ART. 16	FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI	12
ART. 17	VERIFICA DEI CONTATORI	12
ART. 18	POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE	12
ART. 19	INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	13
ART. 20	MANUTENZIONE DEI CONTATORI	14
ART. 21	CONTATORI DIVISIONALI	14
ART. 22	VIGILANZA	14
TITOLO III	NORME PER LE FORNITURE	15
ART. 23	MODALITA' PER LA FORNITURA	15
ART. 24	CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO	15
ART. 25	DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA	16
ART. 26	TARIFFE	16
ART. 27	VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO	16
ART. 28	SUBENTRO	16
ART. 29	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	16
ART. 30	REGOLARITA' DELLE FORNITURE	17
ART. 31	DISDETTA	17
ART. 32	FALLIMENTO	17
ART. 33	CONSUMI ABUSIVI	18
ART. 34	DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA	18
ART. 35	FORNITURE PARTICOLARI	18
ART. 36	BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE	18
TITOLO IV	DISPOSIZIONI VARIE	19

ART. 37	OBBLIGATORIETA'	19
ART. 38	INFRAZIONI	19
ART. 39	APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE	19
ART. 40	CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	19
ART. 41	SANZIONI	19
ART. 42	ABROGAZIONI	20
TITOLO V	NORME TRANSITORIE	20
ART. 43	OBBLIGATORIETA'	20
ALLEGATO A		21
TABELLA DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO		21

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 PREMESSE

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2 USI DELL'ACQUA

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti (qualora non effettuato a norma di cui alla successiva lettera B4)
B	uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
B1	uso commerciale	fornitura in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi ad es. banche, studi professionali, uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
B2	uso industriale	Fornitura in favore di utenti che svolgono attività produttive id beni (diverse da quelle agricole) quali ad es. industrie alimentari, cantieri edilizi, attività estrattive, piccole industrie ecc.
B3	uso comunitario	Fornitura in favore di enti pubblici ad esempio scuole, ospedali, scuole, centri sportivi, case di cura e di riposo, enti pubblici, ecc.
B4	Uso innaffiamento orti	Fornitura, compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete di zona, di un misuratore separato per l'irrigazione di piccoli orti e/o di giardini contigui a fabbricati adibiti ad uso domestico.
B5	Uso agricolo	Fornitura in favore di utenti che svolgono attività agricole
B6	Uso speciale	Impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.
B7	Uso abbeveramento bestiame	Fornitura per uso abbeveramento animali
B8	Altri usi	Categoria residuale

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a usi diversi (uso promiscuo) si applica la tariffa economicamente più vantaggiosa per il Comune.

Art. 3 **IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

CAPO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

Art. 4 **RETE DI DISTRIBUZIONE**

- a) Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

- I. **impianto esterno**
comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata. E' consentita l'installazione del contatore in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente.
- II. **impianto interno**
comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutentate a cura e spese del Comune . Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono così suddivise:

- a totale carico del Comune per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario o per esso dell'utente;
- a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato.

L'impianto esterno è eseguito:

- a cura del Comune e secondo i criteri stabiliti dal medesimo, nella parte su suolo pubblico.
- Direttamente dall'utente, previa supervisione in corso d'opera e collaudo conclusivo dei lavori da parte del Comune, nella parte su suolo privato. Il Comune può provvedere, in accordo con l'utente, alla posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore (questo incluso), con spese a carico dell'utente.

Il Comune provvede altresì all'installazione del contatore e alla relativa piombatura.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre i lavori da eseguirsi su suolo privato, compresa la manutenzione del contatore, sono a totale carico dell'utente.

Il Comune autorizza l'utente a servirsi di ditte di propria fiducia e provata capacità per l'effettuazione dei lavori di costruzione e manutenzione dell'impianto esterno relativamente alla parte insistente sul suolo privato, previa supervisione di un proprio incaricato.

III – impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, come definito all'art. 4, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

CAPO II – NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

Art. 6

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione e riparazione delle derivazioni di utenza realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali l'utente non ha pagato le spese nè un contributo di allacciamento, sono a totale carico e cura del medesimo anche per la parte insistente su suolo pubblico, salvo la fornitura del pozzetto stradale e del relativo chiusino da installare in strada (qualora l'impianto ne fosse sprovvisto) che rimarrà pertanto di proprietà comunale e potrà essere utilizzato per l'alloggiamento di altri allacciamenti.

Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune. I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori di rifacimento vengano eseguiti dal Comune ai sensi dell'art. 5, con spese a carico dell'utente.

Per l'eventuale rifacimento ex novo dell'allacciamento, si applicano le norme previste dal presente regolamento relative alle nuove derivazioni.

Art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione. Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazioni di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili, sarà dovuto un contributo pari al costo preventivato per l'intervento e comunque non superiore al contributo previsto all'art.24 per l'esecuzione di nuove derivazioni.

Art. 8

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, **addebitando le relative spese.**

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, richiederà ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9

IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (quali riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori (quali valvole di ritegno, ecc.).

Art. 10
ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione o idonea apparecchiatura.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione a valle dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

CAPO III: APPARECCHI DI MISURA

Art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per la lettura dei contatori che per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente (contatore in locale chiuso) e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso,

quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait

In casi eccezionali di assenza al momento della lettura del contatore da parte del personale incaricato dal Comune, è consentita all'utente, secondo le indicazioni contenute nell'avviso ricevuto, l'autolettura dei consumi da trasmettere al Comune entro il tempo segnalato.

Art.13 PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

Art.14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti esterni all'edificio e al limite della proprietà privata. E' consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19 ciò al fine di prevenire danni causati dal gelo

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato. In caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare la sanzione prevista nell'allegato A.

E' fatto divieto all'utente di rendere impossibile o insicuro l'accesso al misuratore e la lettura dello stesso. In caso di impossibilità di accesso e di lettura del contatore per fatto imputabile all'utente il Comune avrà il diritto di applicare la sanzione prevista nell'allegato A.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso e non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i locali ove apposti i contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

Art. 15
VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera, della rimozione, della sostituzione o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Tali moduli devono indicare il motivo del tipo di intervento e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune

Art. 16
FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di guasto, arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nei tre anni precedenti, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da un periodo più breve.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 17
VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal pagamento anticipato delle spese preventive, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio.

Art. 18
POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Laddove non sia possibile la realizzazione del pozzetto di cui sopra, sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 19 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocato:, un rubinetto/saracinesca a sfera. All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 500,00 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Art. 20

MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni, compresa la rottura per gelo.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, ne' il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Art. 21

CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più unità abitative il Comune su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

Nel caso di edifici in condomini, in alternativa ad un impianto con misurazione dei consumi mediante contatori divisionali, il Comune può autorizzare la realizzazione di un impianto centralizzato, nel qual caso la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può analogamente autorizzare che gli stabili siano serviti da una sola derivazione, sempreché i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quante sono le unità immobiliari accatastate.

Art. 22

VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti, o da altro personale incaricato, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o delle

condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle direttive del presente regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

Art. 23

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune, corredato dell'attestazione del versamento del contributo di allacciamento.

A tale scopo il comune, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 24

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento da pozzetto stradale esistente, fornitura e installazione del contatore è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso fino all'impiego di ml. 4 di tubazioni.

Per ogni metro di tubazione eccedente la misura sopra descritta, dovrà essere versato un ulteriore contributo stabilito anch'esso con le analoghe modalità sopra descritte.

Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale (pozzetto comunale) fino al confine con la proprietà privata.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo.

Art. 25
DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

**Art. 26
TARIFFE**

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

**Art. 27
VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

**Art. 28
SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data del subentro, per la stipula del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti. Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo qualora venga richiesto dall'utente. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa fino al momento della chiusura. In mancanza della comunicazione di chiusura, l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

**Art. 29
FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura. Di norma sono previste due rate di pagamento. La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti. Qualora, nei tentativi di lettura non sia stato possibile rilevare il consumo, verrà calcolato un consumo stimato sulla base del consumo medio dei tre anni precedenti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale nonché le spese per l'eventuale sollecito. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto, entro i termini di scadenza della fattura, agli uffici a ciò designati dal Comune. Se, effettuato il relativo controllo e viene riconosciuto l'errore, il Comune disporrà l'eventuale ricalcolo dell'importo dovuto. In presenza di un accertato disservizio o malfunzionamento della fornitura di acqua, l'organo competente potrà prevedere, con proprio provvedimento, un abbattimento di una parte della tariffa.

Nel caso di rottura dell'impianto interno l'utente è tenuto al pagamento di tutta l'acqua misurata, mentre la tariffa di fognatura e depurazione viene calcolata sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

Art. 30 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 31 DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Art. 32 FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente

Art. 33

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo. E' altresì vietato utilizzare l'acqua in locali ed ambienti non pertinenziali, diversi per natura ed ubicazione da quelli indicati nel contratto di somministrazione.

Art. 34

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o per altri motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 35

FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune. All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

Art. 36

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune e copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il

numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38

INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate da personale del Comune.

Art. 39

APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 40

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Rovereto.

Art. 41

SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a alle sanzioni previste nell'allegato A le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del

Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.
Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981, n. 689
L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta Comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Art. 42 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

Art. 43 OBBLIGATORIETA'

La prima approvazione dell'allegato A, essendo contestuale all'approvazione del presente Regolamento, viene effettuata dal Consiglio Comunale. Le successive integrazioni e/o modifiche al predetto allegato sono di competenza della Giunta comunale.
In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le categorie di utenza di cui all'art. 2 si applicano alle nuove attivazioni, ad eccezione di quelle per cui è ad oggi possibile individuare lo specifico utilizzo.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

• abusivo allaccio all'acquedotto comunale	€ 500,00
• abusivo spostamento del contatore	€ 500,00
• impossibilità accesso e lettura	€ 500,00
• abusiva apertura dei rubinetti	€ 50,00
• utilizzo di acqua prima della stipula del relativo contratto	€ 500,00
• manomissione dei sigilli di garanzia	€ 500,00
• utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura	€ 100,00
• manomissione dei sigilli o contrassegni di bocche antincendio o su idranti	€ 400,00
• eventuali altre violazioni	€ 500,00